

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 605 del 19 maggio 2023

**Approvazione del progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea (settimo provvedimento). Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 42/CR del 7 aprile 2023.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" e incarica la struttura regionale competente di notificarlo alla Commissione europea, secondo la procedura d'informazione prevista dall'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. L'obbligo di eseguire la procedura d'informazione è previsto dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione (sinonimo: standard di produzione) della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L'articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, "il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 5, paragrafo 1).

L'articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviino l'adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, ha ricevuto la domanda di approvazione dello standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile", presentata da UNICARVE - Associazione produttori carni bovine (ns. prot. n. 489976 del 20 ottobre 2022).

Dopo aver concluso l'istruttoria, la Direzione Agroalimentare ha avviato la fase di pubblicità della proposta di standard di produzione, come previsto dalle Procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità Verificata" di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 19 dicembre 2017, con la pubblicazione della proposta nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) e l'invio della medesima ai componenti del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde (nota prot. n. 533076 del 17 novembre 2022) e alle associazioni e organizzazioni di produttori del settore della carne bovina (nota prot. n. 550429 del 29 novembre 2022) per raccogliere eventuali osservazioni.

La Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, con nota del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 579170 del 15 dicembre 2022), e la Federazione regionale Coldiretti del Veneto, con mail del 14 dicembre 2022, hanno presentato alcune osservazioni che sono state successivamente esaminate nella riunione congiunta del 27 febbraio 2023 tra la Direzione Agroalimentare, i

rappresentanti di UNICARVE e delle due citate organizzazioni professionali agricole.

Successivamente, la Direzione Agroalimentare ha predisposto il progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile", che include gli emendamenti alla proposta di standard di produzione pubblicata nel BUR concordati nel corso della riunione congiunta dai rappresentanti di UNICARVE e delle due citate organizzazioni professionali agricole.

I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare lo standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile", sottoponendoli alle preventive valutazioni della Commissione europea, vanno individuati nell'intento di migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agricole e agroalimentari, la salute delle piante e degli animali e proteggere l'ambiente e il benessere degli animali, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori.

Con la deliberazione n. 42/CR del 7 aprile 2023 la Giunta regionale ha approvato il progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" (Allegato A).

Su tale documento tecnico la Terza Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo senza modifiche (parere n. 270 - seduta del 3 maggio 2023), così come previsto dall'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 12/2001.

Si rende necessario, pertanto, approvare il seguente progetto di regola tecnica della L.R. n. 12/2001 (settimo provvedimento):

- a. progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione Agroalimentare deve essere incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento degli adempimenti derivanti dalla procedura d'informazione prevista dall'articolo 5 della Direttiva, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modifiche.

Occorre differire, inoltre, l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione prevista dagli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo l'allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/CR del 7 aprile 2023;

VISTO il parere n. 270 della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 3 maggio 2023;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il progetto di standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" ai sensi della L.R. n. 12/2001, per la successiva notifica alla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione di cui all'articolo 5 della Direttiva

2015/1535/UE;

3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di differire l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.

Allegato (*omissis*)